



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 19-02-2019

OGGETTO: Sinistro occorso in data 1 settembre 2017 in occasione dello svolgimento della XIII^a edizione della Fiera SS Crocifisso. Approvazione bozza atto transattivo.

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18:30, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| BOCHICCHIO MAURO | SINDACO | P |
| CELANI ROBERTA | VICE SINDACO | A |
| GAGLIARDI GABRIELE | ASSESSORE | A |
| MATTONI MARCO | ASSESSORE | P |
| CANNELLA PAOLA | ASSESSORE | P |

presenti n. 3

assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
 il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- dal 31 agosto al 3 settembre 2017 si è svolta sul territorio comunale la XXIII^a edizione della Fiera del SS Crocifisso dove sono stati esposti numerosi animali;
- che, tra gli altri, erano presenti alcuni capi bovini dell'azienda agricola Massi Vincenzo e che uno dei capi della suddetta azienda, e precisamente la vacca Elektra D'Aquino n. matricola IT044990038678, durante le operazioni di scarico in Fiera, avvenute in data 1 settembre 2017, scivolava riportando un trauma all'arto posteriore sinistro;
- che in data 6 settembre 2017 con PEC prot. n. 11908 a seguito della nota fatta pervenire dal Sig. Massi Vincenzo si procedeva ad inoltrare denuncia di sinistro al broker assicurativo Assioma s.r.l. con sede in via Luigi Marini, 9 – 63100 Ascoli Piceno allegando alla stessa la documentazione trasmessa dal Sig. Massi (segnalazione di infortunio, certificazione veterinaria del trauma bovino, dettaglio dei costi sostenuti pari ad Euro Euro 201,84);
- che con PEC prot. n. 2791 del 28.02.2018 a firma dell'Avv. Saveria Tarquini che per nome e per conto del Sig. Massi Vincenzo invitava il comune a corrispondere il risarcimento del danno patrimoniale in quanto l'infortunio occorso avrebbe di fatto cagionato un'invalidità permanente al bovino;
- che la Compagnia di assicurazione Cattolica-divisione FATA, con la quale l'Ente ha stipulato la polizza assicurativa n. 0500612000074, dapprima non ha riconosciuto l'invalidità permanente del bovino in quanto l'infortunio avrebbe dovuto portare all'abbattimento della bestia e che, successivamente, con mail del 16.04.2018 indirizzata all'Avv. Tarquini comunicava che: *“ sulla base della documentazione ricevuta possiamo considerare l'invalidità permanente dell'apparato locomotorio. Per le razze da carne, è previsto un rimborso del 10% del valore assicurato in caso di invalidità permanente dell'apparato locomotorio a seguito di infortunio (art. 29). Il capo è stato assicurato per Euro 3.000,00 quindi il risarcimento ammonta ad Euro 300,00 ”*;
- che con PEC prot. n. 9940 del 06.07.2018 veniva notificato all'Ente l'Atto di citazione davanti al Giudice di Pace con il quale si chiede all'Ente stesso un risarcimento patrimoniale di Euro 3.540,54 oltre interessi e rivalutazione;

TENUTO PRESENTE CHE:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'Organo di Revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (Sez. di Controllo per il Piemonte Delibera n. 345/2013);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della

ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR)

- che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, temperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 806 del 27.04.2010) afferma che “questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo”. La Corte prosegue affermando che: “secondo criteri civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante “reciproche concessioni” (in particolare il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro”). Come già ricordato da questa Sezione “premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione”;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevenendo un contenzioso che può sorgere fra loro;

DATO ATTO che la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta per la parte attrice l'accettazione della somma di Euro 1.900,00 (millenovecento/00), onnicomprensiva a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia ad ogni rivalutazione nonché al pagamento degli interessi di mora maturati ad oggi;

RILEVATO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- Elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il comune soccombente;

- La chiusura della controversia consente di evitare ulteriori addebiti per interessi di mora e spese legali relative alle procedure giudiziali ed esecutive che potrebbero essere azionate contro il Comune;
- Consente un vantaggioso risparmio di risorse pubbliche, in quanto la somma prospettata a titolo transattivo è inferiore alla somma da erogarsi, tenuto conto del valore della causa, anche applicando i minimi tariffari.

APPURATO pertanto, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

CONSIDERATO che i giudici contabili hanno escluso la sussistenza del danno erariale quando si sia fatto ricorso all'istituto della transazione per evitare maggiori danni all'Amministrazione consistenti nel pagamento di spese di giustizia (onorari di causa e spese di giudizio), interessi legali e rivalutazione monetaria;

VISTA l'allegata proposta transattiva che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'atto transattivo su citato trovano copertura al cap. 110 del predisponendo bilancio comunale;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con votazione favorevole palese unanime

DELIBERA

- Di approvare la bozza di proposta transattiva che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Cultura a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra;
- Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari ad Euro 1.900,00 (millenovecento/00), con entrate correnti;

Successivamente, con votazione separata

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data 27-02-2019

Certificato di eseguita pubblicazione

N.190 del Reg.

La presente deliberazione:

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n.2674 del 27-02-2019

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-02-2019 al 14-03-2019 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addi

Addi 27-02-2019

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addi 27-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
